

ASSOCIAZIONE "AMICI - BARBARA MICARELLI"

Via Madre Barbara Micarelli, 8
Santa Maria degli Angeli – ASSISI (PG) **Esenzione da Bollo e Registro**
C.F. 94117630544 **D.Lgs. 117/2017**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE "AMICI – BARBARA MICARELLI"

Si è riunita alle ore 17.00 di oggi (27/05/2022) in seconda convocazione presso l'Hotel Cenacolo in S. M. degli Angeli di Assisi, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione "AMICI – BARBARA MICARELLI", essendo andata deserta la prima convocazione del 26/05/2022 alle ore 08.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica Articoli n. 9 e 15 dello STATUTO ai sensi D.Lgs 117/2017 (Riforma Terzo Settore - richiesta modifica dall'Ufficio del "Runts APS Regione dell'Umbria").

Sono presenti N.18 soci su N.20 come da foglio presenze compilato a parte e che rappresentano il 90% degli aventi diritto.

Risultano presenti.

- il Presidente Onorario e socio Prof. Zavarella Giovanni;
- per il Consiglio Direttivo: il Presidente Centomini Giovanna, i Vice Presidenti Raspa Maria Rita e Capezzali Luigi, la Segretaria Della Nave Rita e il Tesoriere Pulcinelli Vittorio, i Consiglieri, Castellani Angelo, Cecconi Giuliano, Razionale Giuseppina (Suor Alma Letizia), Trinoli Alessandro, Picchiarotti Silvana, Giovacchini Ester; Fasulo Francesco e Maria Chiara risultano assenti.

- per il Collegio dei Revisori dei conti al completo risultano presenti: i Sindaci Effettivi Russo Antonio, Rosato Fortunato e Lollini Cristina e Supplenti Righetti Rosanna e Volpi Maria Luce.

Sono altresì presenti N. 4 soci (Giovacchini E., Bartolucci R., Fasulo F. e Brunozzi N.). Risulta presente la socia Capitanicci Nadia.

Vista la presenza di undici membri su tredici del Consiglio Direttivo e dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti (N. 5) e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'Assemblea saluta e ringrazia i presenti e passa alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e più precisamente sull'obbligo di modificare gli Articoli N. 9 e 15 dello Statuto ai sensi del D.Lgs N.117/2017 su richiesta dell'Ufficio del Runts APS Regione dell'Umbria.

P R E M E S S O

Che l'Associazione si è costituita adottando il proprio statuto in data 03/12/2007, registrato il 21/12/2007 al nr. 15700 Mod.3° presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia; lo Statuto è stato adeguato ai sensi del D.Lgs 117/2017 in data 26/04/2019 e registrato il 02/05/2019 al N.1738 Mod.3° all'Agenzia delle Entrate di Perugia; (Si precisa che l'Associazione non registrata operava di fatto sin dall'anno 1988 come già citato nell'atto costitutivo.

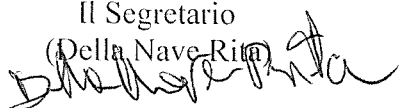
Che l'Associazione è iscritta dal 12/03/2010 al N. 94 della Sezione B del Registro Regionale dell'Umbria delle Associazioni di Promozione Sociale ed è in corso la trasmigrazione al RUNTS.

Viene data lettura dello STATUTO adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore e verrà registrato in esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi Art.82 comma 3 e 5 del D. Lgs. N. 117/2017.

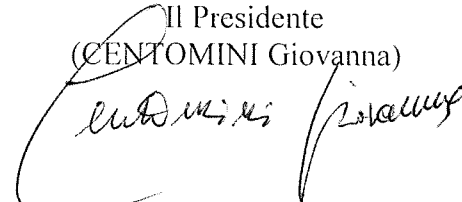
Dopo ampia discussione e confronto gli Articoli 9 e 15 dello STATUTO vengono approvati all'unanimità e lo STATUTO viene allegato al presente sotto la lettera "A".

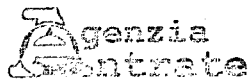
Alle ore 17.35 non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del seguente verbale.

Il Segretario

(Della Nave Rita)


Il Presidente

(CENTOMINI Giovanna)




Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

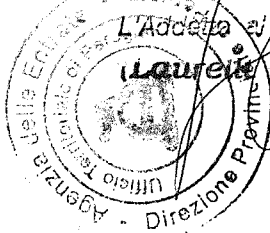
Registrato al n. 1679 Mod. 3°

In data 07 GIU. 2022

Penna su delega del segretario provinciale BRAND;

L'Addetto al Servizio

(Lauretta Milena)



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to il 07 GIU. 2022
al N. 1679/53

ALLEGATO "A"

"AMICI BARBARA MICARELLI"

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione cattolica denominata:
"AMICI BARBARA MICARELLI" Associazione di Promozione Sociale (APS)
iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni dell'Umbria.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in S. Maria degli Angeli-Assisi (Perugia), Via Madre Maria Giuseppa Micarelli, n. 8 ed ha durata illimitata.
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALE

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art.5, comma 1 del D.Lgs N. 117/2017, ed in particolare:

L'associazione si prefigge, come scopo statutario, la crescita della persona attraverso la promozione sociale di attività di aggregazione civile, religiosa e culturale, che sviluppino lo spirito di fraternità e solidarietà umana e sociale.

L'associazione, perciò, per attuare concretamente tali finalità, intende:

- promuovere le adozioni a distanza di bambini sfortunati, vittime della miseria, dell'arretratezza, della mancanza spesso anche dei beni di prima necessità;
- soccorrere le "umane miserie" in un servizio di carità per i più piccoli, per i più poveri e bisognosi, nell'ambito del proprio territorio e fuori di esso;
- tenere vivi i valori educativi, culturali, sociali e religiosi realizzati dalla Micarelli e promossi dall'Istituto delle Francescane Missionarie di Gesù Bambino in Italia e nel mondo;
- offrire agli educatori ed istitutori di ogni ordine e grado che hanno speso la loro vita nella scuola e si sono prodigati non solo nell'istruzione, ma soprattutto nell'educazione delle giovani generazioni, l'organizzazione di un PREMIO annuale che dimostri loro la riconoscenza per il bene che, umilmente e con sacrificio, hanno compiuto ai fini del conseguimento di una società rispettosa dei valori umani;
- organizzare incontri di preghiera e di riflessione allo scopo di affrontare ed approfondire argomenti che riguardino non soltanto la religione ma anche problemi familiari e sociali;
- organizzare rassegne, eventi culturali, iniziative turistiche e ricreative, gite sociali, attività editoriali ed ogni altra attività culturale e di promozione sociale tesa a favorire, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente, anche la diffusione di tutta la propria attività;
- curare il dialogo e la collaborazione tra i membri dell'associazione e con altre persone, con enti, associazioni similari e non, operando in sinergia ed unità d'intenti;
- favorire l'incontro, il dialogo e la collaborazione con persone, gruppi, enti di altre culture e religioni, nel rispetto delle diversità, nello scambio e nell'accoglienza del positivo che unisce.
- organizzare e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal D.M. citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. N.117/2017 realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI – VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) – VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il conseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi del tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D.Lgs nr. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6) – LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs nr. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione
- b) accettare il presente Statuto e i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 8) – DIRITTI-DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti gli associati, regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le iscrizioni, previo pagamento della quota associativa annuale, decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

Le quote sociali devono essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte

dei nuovi soci; le quote sociali possono essere pagate anche anticipatamente, per l'anno successivo.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità,

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale al termine stabilito dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via email.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 12) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Presidente Onorario;

Il Segretario;

Il Tesoriere;

Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo istituito dall'Assemblea dei Soci e obbligatorio per Legge al superamento limiti art.30, D. Lgs. n. 117/2017);

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo e istituito dall'Assemblea dei Soci).

ART. 13) – ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZA

L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamato a decidere.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, email, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti a da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta tra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) – PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano se lo richiede la maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del voto singolo di cui all'art. 2538, 2° comma, del Cod. Civ.

ART. 17) – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 7 a un massimo di 13 consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci, e resta in carica per 3 (tre) anni.

I membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il consigliere così eletto, rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi, ed è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

La convocazione avverrà nelle forme che il consiglio direttivo riterrà opportuno, rispettando nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci (sia consuntivi che preventivi) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i consiglieri;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; può nominare i soci benemeriti, benefattori e sostenitori.

ART. 20) – PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL PRESIDENTE ONORARIO

- a) è nominato dall'assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione;
- b) può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- c) possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART.22) – SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali, assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati), cura la corrispondenza e tiene l'archivio dell'associazione,

Il Tesoriere aggiorna la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo; è responsabile del tesseramento e della riscossione delle quote associative. Le due cariche possono anche essere svolte da una sola persona.

ART. 23) – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie. Il Collegio elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo può essere anche monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del regolamento interno; controlla l'amministrazione dell'associazione; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria ed ha il compito di interpretare le norme statutarie e la loro pratica attuazione; la nomina del Collegio è facoltativa.

E' composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'assemblea fra i propri componenti e dura in carica per tre esercizi.

Nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) regolare i conflitti e le controversie dell'associazione;
- b) intervenire, su richiesta dei soci, per dirimere le controversie riguardanti la disciplina associativa;
- c) pronunciarsi su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte;
- d) decidere su ogni ricorso riguardanti questioni associative;
- e) propone al Consiglio Direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che hanno arrecato discredito all'immagine dell'associazione;
- f) si pronuncia in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute non conformi allo statuto e alle leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25) – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) contributi annuali e straordinari degli associati;
- 2) contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) eventuali contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- 5) contributi, rimborsi proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- 8) proventi derivanti da raccolte fondi contributive o occasionali.

ART. 26) – INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del Sodalizio.

Non costituiscono, pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) – LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;

- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare sull'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) – IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'associazione comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrati, siano inferiori a 220.000,00 Euro di bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro <Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle associazioni è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad essa direttamente connesse.

ART.29) – RENDICONTO RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) – LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, altre Associazioni operanti con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

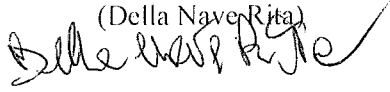
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

S. Maria degli Angeli, 27/05/2021

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Della Nave Rita)


IL PRESIDENTE

(Centomini Giovanna)
